

COMUNE DI VILLAR PELLICE

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

VILLAR PELLICE 4 agosto 2004

**Regolamento modificato con delibera C.C. n. 29 del
03.08.2022**

TITOLO 1°

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e i doveri inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione;
2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

ART. 2 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale deve essere convocato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

ART. 3 PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Nella sua prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti la Giunta, tra cui un vicesindaco ed espone la proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

TITOLO 2°

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 4 SEDE RIUNIONI

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta;
2. Si riunisce nella propria sede, di norma nell'interno del Palazzo civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta su

proposta del Sindaco, che deve informare i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

ART.5 SESSIONI

1. Il Consiglio comunale si riunisce di norma almeno due volte l'anno;
2. Può essere riunito in via straordinaria, fermo restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune;
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, salvo i casi di urgenza dichiarati e motivati nella domanda;
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

ART.6 CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco, sentita la Giunta, con avvisi scritti, da recapitare a domicilio utilizzando ogni mezzo che documenti l'invio;
2. Viene spedito a mezzo raccomandata ai Consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e ne abbiano fatto formale comunicazione al Segretario comunale;
3. L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattarsi deve essere recapitato ai Consiglieri almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione;
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 48 ore prima. In tal caso però, l'esame di tutti o parte degli argomenti va differito al giorno seguente, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti;
5. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta;
6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno tre giorni liberi prima della data fissata dal Consiglio comunale; l'avviso sarà reso pubblico mediante affissione;
7. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 48 ore prima della riunione, non sia stata depositata in segreteria unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata;

8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
9. *Le sedute consiliari possono svolgersi mediante videoconferenza o audio conferenza, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza e per esigenze organizzative su decisione del Presidente del Consiglio comunale (art. 73 del D.L.vo n. 18/2020).*

ART.7 SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune;
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse;
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti;
4. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art.8 SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data;
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli;
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale;
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti.

ART.9 ORDINE DEL GIORNO

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e ad uno dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al quarto comma dell'art.5 del presente Regolamento;
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di uno dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre;
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
4. La inversione di questi, o il rinvio di uno o più punti all'ordine del giorno su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 10

SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l' Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione;
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni;
3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. In caso di richiesta motivata di un Consigliere la votazione ha luogo per alzata di mano;
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

ART. 11

PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito;
2. La seduta non può essere pubblica quanto si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone fisiche e giuridiche.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 12

ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute;
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 13

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco;
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta.
In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo;
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta;
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula, e quindi dai lavori, di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 14

TUMULTI IN AULA

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta;
2. In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 15

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico, che senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio;
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualche modo, ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 16
SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle richieste, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi;
2. I Consiglieri non possono intervenire più di due volte su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 17
DURATA INTERVENTI

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco;
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del D.lgs 267/2000;
 - b) i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno;
3. Il Sindaco può togliere la parola al Consigliere che, dopo essere stato invitato due volte a concludere, superi il termine assegnato per l'intervento;
4. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento può essere consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale;
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 18
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che

- quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze;
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione;
 3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza;
 4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro;
 5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa;
 6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano;
 7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno;
 8. Ove il Consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 19 FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse;
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente della seduta decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione;
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue osservazioni al fatto personale, ha la facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART. 20 UDIENZE CONOSCITIVE

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune;

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze il Consiglio può invitare il Segretario comunale, nonché i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, Difensore Civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione;
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con un congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva;
4. Durante l'udienza del Segretario comunale le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

ART. 21

DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione ciascun Consigliere, o un Consigliere per ogni gruppo, può fare la dichiarazione di voto dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore ai cinque minuti;
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 22

VERIFICA NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere;
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta fino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 23

VOTAZIONE

1. I Consiglieri votano per alzata di mano;
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna;
3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi particolari previsti dalla Legge e dallo Statuto;
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti;
5. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzione di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito;

Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi particolari previsti dalla Legge e dallo Statuto.

ART. 24

IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 25

VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale : debbono indicare, sui punti principali della discussione, le opinioni espresse dai Consiglieri ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta; gli atti vengono registrati su apposito libro dei verbali e numerati progressivamente;
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nella seduta successiva e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.

ART. 26

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART. 27

REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

ART. 28

SEGRETARIO - INCOMPATIBILITA'

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado;
2. In tale caso il Sindaco nomina un Consigliere cui affida temporaneamente funzioni di Segretario verbalizzante.

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 29

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune nel rispetto delle modalità prefissate in via generale nel presente regolamento;
2. Hanno diritto di ottenere dagli uffici informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi del Consiglio comunale e della Giunta comunale in quanto riferibili alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo specificatamente attribuibile ai Consiglieri;
3. I Consiglieri, nell'esercizio del diritto di accesso, devono evitare atteggiamenti eccessivamente pretenziosi o poco rispettosi delle esigenze degli uffici che devono assicurare, in primo luogo, la regolare gestione degli stessi senza inutili oneri e appesantimenti. Salvo specifiche particolari urgenze da valutare caso per caso, è assicurato ai Consiglieri il diritto di accesso nei giorni e nelle ore di presenza negli uffici del Sindaco e del Segretario comunale, anche al fine di fornire le più ampie e precise informazioni;
4. La richiesta di copie di atti deve essere formulata per iscritto, in carta semplice, senza particolari formalità e non deve essere indeterminata; la stessa verrà evasa entro le quarantotto ore successive (sempre che la richiesta non preveda attività di ricerca più complessa) e le copie dovranno essere consegnate personalmente al Consigliere interessato;
5. Il diritto di accesso del Consigliere, riconosciuto per i fini di cui all'art. 43 del D.lgs 267/2000, non può tradursi in un controllo minuto di gestione, attribuito ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio. Pertanto, non verranno accolte richieste indiscriminate di provvedimenti che non rientrino nella sfera propria del controllo politico amministrativo;
6. Il Comune, nel rispetto della privacy, può consentire al Consigliere che ne faccia richiesta la visione di documenti a carattere "strumentale" (fatture, protocollo, ecc.), solo se lo ritiene opportuno e compatibile con la propria organizzazione e

sempre che il richiedente dimostri con precisione la pertinenza della richiesta alla propria sfera d'interesse e di competenza.

ART. 30 INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto;
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri e sono rivolte per materia;
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni. L'interrogazione potrà essere discussa anche in Consiglio se espressamente richiesto.

ART. 31 SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta del Consiglio comunale. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto;
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti;
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo;
4. L'assenza dell'interrogante nella seduta in cui l'interrogazione è posta all'ordine del giorno comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

ART. 32 INTERPELLANZE

1. L'interpellanza presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi;
2. Le interpellanze sono discusse in occasione del primo Consiglio comunale.

ART. 33

SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti;
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto;
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo;
4. L'assenza dell'interpellante nella seduta in cui l'interpellanza è posta all'ordine del giorno comporta, in ogni caso, la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza;
5. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 34

SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 35

MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento;
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART. 36
SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione;
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti;
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti;
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 37
EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al presente articolo e votati.

ART. 38
ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però essere illustrati dai proponenti;
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 39
VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate;
2. In questo ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO 3°

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 40
PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia; le modalità di presentazione, votazione e quant'altro sono regolati dall'art. 27 dello Statuto comunale a cui questo regolamento rimanda.

ART. 41
DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerta l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della Legge 23.04.1981, n. 154;
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica negli altri casi disciplinati dall'art. 19 dello Statuto comunale o previsti da specifiche Leggi in merito.

ART. 42
ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, i quali, oltre a prenderne visione, possono richiedere il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità alle vigenti disposizioni in merito.

GRUPPI CONSILIARI

ART. 43
COMPOSIZIONE

1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al Segretario comunale;
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi debbono far prevenire, alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di non appartenere ad alcun gruppo. Tali Consiglieri potranno costituire un gruppo misto eleggendo un capogruppo;

3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di appartenenza al gruppo prescelto entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione della surroga;
4. I Consiglieri che intendono aderire o formare un diverso gruppo, debbono farne immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.

ART. 44 COSTITUZIONE

1. Ogni gruppo consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, alla Segreteria del Comune, comunicazione in ordine alla sua composizione ed alla designazione dei capigruppo.

ART. 45 NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

ART. 46 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo, costituiti ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento, è convocata dal Sindaco ogni qual volta lo ritenga utile e necessario, anche su richiesta motivata della Giunta comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo

TITOLO 4°

COMMISSIONI

ART. 47 ISTITUZIONE

1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

- Agricoltura, forestazione ed ambiente;
- Cultura, istruzione, sport e turismo;
- Urbanistica e opere pubbliche.

ART. 48

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le Commissioni permanenti sono costituite da:
 - a) non meno di tre Consiglieri rappresentanti la maggioranza;
 - b) un Consigliere rappresentante la minoranza;
2. Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni rappresentanti di organismi associativi operanti sul territorio e singole persone che abbiano specifiche attinenze, per scopo, con la Commissione relativa, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto comunale;
3. Il Presidente è scelto fra i rappresentanti i Consiglieri comunali di maggioranza;
4. Può essere eletto Presidente l'Assessore competente per materia;
5. La votazione per la nomina dei Consiglieri facenti parte delle varie Commissioni e del Presidente viene resa in forma palese e con sistema di votazione a voto limitato.

ART. 49

CONVOCAZIONE

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze;
2. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco.

ART. 50

FUNZIONAMENTO E DECISIONI

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di membri in grado di esprimere un voto pari almeno alla metà più uno dei componenti della Commissione;
2. Il membro della Commissione che per non giustificato motivo si assenta per numero tre sedute o momenti di comune lavoro, viene dichiarato decaduto;
3. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla metà più uno dei presenti;
4. Il Sindaco o l'Assessore può assegnare alle singole Commissioni secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

ART. 51

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco non può essere eletto presidente delle Commissioni. Tuttavia ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni;
2. Il Sindaco può chiedere di essere sentito sugli argomenti in discussione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto comunale.

ART. 52

SEGRETERIA-VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario della Commissione, comprese le speciali e temporanee, è un membro designato dal Presidente. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono depositati in Segreteria a disposizione degli interessati;
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 53

INDAGINI CONOSCITIVE

1. Il Presidente delle Commissioni può disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo può procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli uffici comunali nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di Enti e Aziende dipendenti dal Comune. A inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART. 54

DISPOSIZIONI FINALI-ENTRATA IN VIGORE-PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla Legge;
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
3. Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e ripubblicato per ulteriori quindi giorni;
4. Entra in vigore il giorno successivo a quello della seconda pubblicazione;
5. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.

